# COMUNE DI MONTA'
## Provincia di Cuneo

**Originale**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE
# del CONSIGLIO COMUNALE

**N. 17**

**OGGETTO: TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e approvazione misure di sostegno per emergenza Covid-19.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

| Nr. | Componenti | Qualifica | Presenti/Assenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cauda Andrea | Sindaco | Presente |
| 2 | Berardi Chiara | Vicesindaco | Presente |
| 3 | Cauda Lorena | Consigliere | Presente |
| 4 | Audisio Andrea | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 5 | Casetta Alberto | Consigliere | Presente |
| 6 | Terzolo Daniele | Consigliere | Presente |
| 7 | Viglione Giuseppe | Consigliere | Presente |
| 8 | Moresco Simone | Consigliere | Presente |
| 9 | Ghione Gloria | Consigliere | Presente |
| 10 | Casetta Valentina | Consigliere | Presente |
| 11 | Casetta Daniele | Consigliere | Assente giust. |
| 12 | Olivetti Rosella | Consigliere | Presente |
| 13 | Calorio Roberto | Consigliere | Presente |

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e approvazione misure di sostegno per emergenza Covid-19.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita il Ragioniere Silvio Moresco a relazione sull'argomento;

Richiamato l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 27/12/2013 nr. 147 s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente dell'imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- nr. 225/2018/R/rif attraverso la quale l'ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti al introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, chiamato Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR);
- nr. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti e individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano finanziario;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- n.238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. Metodo normalizzato – metodo utilizzato già nel 2013 per la determinazione della TARES);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi.

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica.

Richiamato l'art.4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*

Dato atto che ai sensi del comma 666 dell'art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Richiamato l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1°gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.xx del 30/06/2021 di approvazione del Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n xx del 30/06/2021 di presa atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n.3 del 22.04.2021;

Visto che nel medesimo provvedimento soprarichiamato è stato ritenuto di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti;

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle relative tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Considerato che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il mantenimento di tutti gli equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come determinati nel PEF, si ritiene necessario proporre l'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021, per le utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto:

- del Piano Economico Finanziario;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R.158/1999, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.1, comma 688 della L. 27.12.2013, N.147 di stabilire per l'anno 2021, che il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 16 ottobre 2021
- 2^ rata scadenza 16 dicembre 2021
- Rata unica scadenza 16 ottobre 2021

Ricordato che l'art. 6 D.L. 25/05/2021 n.73 (Decreto Sostegni bis), in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione, per ora ancora indicativa, sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche interessate dalla chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, che hanno pertanto subìto ricadute nel corso del 2021 in termini economici( calo attività e del relativo fatturato) evidentemente generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

Valutata la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Ritenuto di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

Valutata la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni fornite da IFEL in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID – 19, di disporre l'abbattimento forfettario della quota fissa e della quota variabile a favore delle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza come precisamente individuate nell'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a condizione che le stesse utenze siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

Di dare inoltre atto che la spesa per l'erogazione delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche evidenziate al punto precedente, verrà finanziata con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, finalizzate specificamente al finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo stimate in euro 24.595,00, in quanto la precisa quantificazioni di tali riduzioni si avrà con l'emissione degli avvisi di pagamento;

Visto l'art.53 , comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata l'art. 30 comma 5 del D.L.21/03/2021 n.41 (D.L. Sostegni), che stabilisce, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1. comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali*

*diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi art. 239 – comma 1 – letta b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

1. Di approvare, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

3. Di dare atto che sull'importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%.

4. Di stabilire le scadenze di pagamento per la tassa rifiuti per l'anno 2021 come segue:
   - 1^ rata scadenza 16 ottobre 2021
   - 2^ rata scadenza 16 dicembre 2021
   - Rata unica scadenza 16 ottobre 2021.

5. Di disporre le riduzioni TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza come da Allegato B) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a condizione che le stesse siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

6. Di dare inoltre atto che la spesa per l'erogazione delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche di cui al punto precedente, verrà finanziata con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, finalizzate specificamente al finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo stimate in euro 24.595,00, in quanto la precisa quantificazioni di tali riduzioni si avrà con l'emissione degli avvisi di pagamento.

7. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini previsti dalla vigente normativa.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel e s.m.i.

* * *

# COMUNE DI MONTA'
## Provincia di Cuneo

* * *

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e approvazione misure di sostegno per emergenza Covid-19.

* * *

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**
**AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL**

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole

Li, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Andrea Cauda | Dott. Fausto Sapetti |

==========

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20 luglio 2021 al 04 agosto 2021 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( **N° 303** Reg. Pubblicazioni)

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Dott. Fausto Sapetti

==========

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
[ ] E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 20 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Dott. Fausto Sapetti